


# Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria



## **Rapporto sullo stato di avanzamento nell'attuazione dello schema di regolamentazione di Basilea**

Ottobre 2013



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

La presente pubblicazione è consultabile sul sito internet della BRI ([www.bis.org](http://www.bis.org)).

© *Banca dei Regolamenti Internazionali 2013. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.*

ISBN 92-9131-446-3 (stampa)

ISBN 92-9197-446-3 (web)

## Indice

Introduzione .....	1
Ambito di riferimento .....	2
Metodologia.....	3
Tabella .....	4

# Rapporto sullo stato di avanzamento nell'attuazione dello schema di regolamentazione di Basilea

## Introduzione

Il presente rapporto descrive lo stato di avanzamento raggiunto a fine settembre 2013 nell'attuazione delle disposizioni di Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3 da parte di ciascuna giurisdizione membro del Comitato di Basilea<sup>1</sup>. Esso aggiorna i precedenti rapporti semestrali pubblicati dal Comitato nei mesi di ottobre 2011, aprile e ottobre 2012 e aprile 2013<sup>2</sup>.

Nel 2012 il Comitato di Basilea ha dato avvio al Programma di valutazione della conformità delle normative (Regulatory Consistency Assessment Programme, RCAP) con l'obiettivo di monitorare i progressi nell'adozione delle normative nazionali, verificare la conformità di queste ultime e analizzare gli effetti della loro attuazione<sup>3</sup>. Per quanto riguarda la conformità delle normative, il Comitato ha pubblicato di recente i rapporti di valutazione sulle leggi che recepiscono le disposizioni di Basilea 3 in materia di capitale in Cina e in Svizzera, dopo aver condotto una valutazione analoga per Singapore e Giappone e verifiche preliminari per Unione europea e Stati Uniti. I relativi rapporti sono consultabili sul sito internet della Banca dei Regolamenti Internazionali<sup>4</sup>. Attualmente sono in corso le valutazioni di Brasile e Australia, e cominceranno più avanti nel 2013 quelle di Canada, Unione europea e Stati Uniti.

Relativamente agli effetti della regolamentazione, il Comitato ha pubblicato nel luglio 2013 l'analisi sulla misurazione delle attività ponderate per il rischio nel portafoglio bancario. Nel gennaio 2013 è stato pubblicato un rapporto sulla ponderazione per il rischio delle attività nel portafoglio di negoziazione.

La tabella allegata passa in rassegna lo stadio raggiunto dalle giurisdizioni membri del Comitato nell'adozione dei requisiti patrimoniali basati sul rischio, dei requisiti per le banche di rilevanza sistemica globale e nazionale, dell'indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, LCR) e dell'indice di leva finanziaria (leverage ratio). Per quanto riguarda le giurisdizioni esterne al Comitato, sono stati pubblicati nel luglio 2013 i risultati dell'indagine sull'adozione di Basilea 3 condotta dall'Istituto per la stabilità finanziaria della Banca dei Regolamenti Internazionali<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è composto da alti esponenti delle banche centrali e autorità di vigilanza di Arabia Saudita, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Corea, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italia, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Regno Unito, Russia, Singapore, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Turchia. Il Gruppo dei Governatori delle banche centrali e dei Capi della vigilanza è l'organo direttivo del Comitato e si compone dei Governatori delle banche centrali e dei responsabili degli organi di vigilanza (diversi dalle banche centrali) dei paesi membri. Esso si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) a Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

<sup>2</sup> Cfr. [www.bis.org/publ/bcbs232.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs232.htm) per un link ai rapporti precedenti.

<sup>3</sup> Cfr. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Programma di valutazione della conformità delle normative con Basilea 3*, aprile 2012, [www.bis.org/publ/bcbs216\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs216_it.pdf).

<sup>4</sup> Cfr. Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, *Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) Assessment of Basel III regulations – Switzerland*, giugno 2013, [www.bis.org/bcbs/implementation/l2\\_ch.pdf](http://www.bis.org/bcbs/implementation/l2_ch.pdf). I rapporti di valutazione relativi a Giappone, Singapore, Stati Uniti e Unione europea sono consultabili all'indirizzo [www.bis.org/bcbs/implementation/l2.htm](http://www.bis.org/bcbs/implementation/l2.htm).

<sup>5</sup> Cfr. *FSI Survey: Basel II, 2.5 and III implementation*, luglio 2013, [www.bis.org/fsi/fsiop2013.htm](http://www.bis.org/fsi/fsiop2013.htm).

## Ambito di riferimento

Lo schema di regolamentazione Basilea 3 si rifà, migliorandolo, al dispositivo istituito da Basilea 2 e Basilea 2,5. La tabella allegata al presente documento esamina pertanto il recepimento, da parte delle giurisdizioni membri, di Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3.

- Basilea 2, che migliorava la misurazione del rischio di credito e introduceva disposizioni relative al rischio operativo, fu pubblicato nel 2004 e la sua attuazione era prevista a partire da fine 2006<sup>6</sup>. Esso consiste di tre pilastri: il primo dedicato ai requisiti patrimoniali minimi, il secondo al processo di controllo prudenziale e il terzo alla disciplina di mercato.
- Le disposizioni di Basilea 2,5 concordate nel luglio 2009 miglioravano la misurazione dei rischi relativi alle operazioni di cartolarizzazione e alle esposizioni collegate al portafoglio di negoziazione<sup>7</sup>. La loro attuazione era prevista entro il 31 dicembre 2011.
- Nel dicembre 2010 il Comitato ha pubblicato Basilea 3, con il quale fissava livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali<sup>8</sup> e introduceva un nuovo schema internazionale per la regolamentazione della liquidità<sup>9</sup>. I membri del Comitato hanno concordato di introdurre Basilea 3 a partire dal 1° gennaio 2013, nel rispetto di una tabella di marcia graduale corredata di disposizioni transitorie.
- Nel novembre 2011 il Comitato ha pubblicato il testo delle disposizioni che stabiliscono la metodologia di valutazione della rilevanza sistemica globale e l'entità della capacità addizionale di assorbimento delle perdite di cui dovrebbero disporre le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB). I corrispondenti requisiti saranno introdotti dal 1° gennaio 2016 ed entreranno pienamente in vigore il 1° gennaio 2019. Al fine di consentire una loro attuazione tempestiva, le giurisdizioni nazionali hanno concordato di adottare entro il 1° gennaio 2014 le leggi e/o i regolamenti ufficiali che istituiscono gli obblighi di segnalazione e informativa.
- Nel gennaio 2013 il Comitato di Basilea ha reso noto il testo integrale della versione modificata dell'indicatore di breve termine o Liquidity Coverage Ratio (LCR). L'LCR favorisce la resilienza a breve termine del profilo di rischio di liquidità di una banca. Esso sarà introdotto come previsto il 1° gennaio 2015 in base a un regime transitorio che condurrà alla sua piena attuazione il 1° gennaio 2019.
- Il Comitato di Basilea è in procinto di ultimare i dettagli dello standard relativo all'indice di leva finanziaria (leverage ratio) di Basilea 3. Nel giugno 2013 il Comitato ha pubblicato a fini di consultazione una versione rivista dello standard, unitamente a obblighi di informativa da applicare a partire dal 1° gennaio 2015.

In occasione del vertice di San Pietroburgo del settembre 2013 i leader del G20 hanno preso atto dei progressi compiuti nel promuovere la stabilità del sistema finanziario con l'adozione da parte di un numero sempre maggiore di giurisdizioni di disposizioni definitive per l'attuazione di Basilea 3. I

<sup>6</sup> *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi*, giugno 2006, [www.bis.org/publ/bcbs128ita.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs128ita.pdf).

<sup>7</sup> *Enhancements to the Basel II framework*, luglio 2009, [www.bis.org/publ/bcbs157.htm](http://www.bis.org/publ/bcbs157.htm).

<sup>8</sup> *Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari*, giugno 2011, [www.bis.org/publ/bcbs189\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs189_it.pdf).

<sup>9</sup> *Basilea 3 – Il Liquidity Coverage Ratio e gli strumenti di monitoraggio del rischio di liquidità*, gennaio 2013, [www.bis.org/publ/bcbs238\\_it.pdf](http://www.bis.org/publ/bcbs238_it.pdf).

leader del G20 hanno reiterato la determinazione ad attuare Basilea 3 nel rispetto dei tempi concordati a livello internazionale e a mantenere vivo l'impegno per le riforme.

## Metodologia

Le informazioni contenute nella tabella seguente si basano sulle risposte date dalle giurisdizioni membri del Comitato di Basilea. Viene utilizzata la seguente classificazione dello stato di avanzamento nell'adozione delle disposizioni regolamentari di Basilea:

1. nessuna bozza di legge pubblicata: non è stata resa nota alcuna bozza di legge, regolamento o altro documento ufficiale volta a dettagliare il probabile contenuto della normativa nazionale. Comprende i casi in cui una giurisdizione ha fornito informazioni di massima sui piani di attuazione, senza tuttavia esplicitarne i dettagli;
2. bozza di legge pubblicata: è già disponibile una bozza di legge, regolamento o altro documento ufficiale, ad esempio a fini di consultazione o delibera legislativa. I contenuti del documento presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire l'attuazione una volta adottata la normativa;
3. emanata legge definitiva: i provvedimenti legislativi o regolamentari nazionali sono stati ultimati e approvati, ma non sono ancora applicabili alle banche;
4. legge definitiva in vigore: i provvedimenti legislativi o regolamentari nazionali sono già applicati alle banche.

Al fine di corroborare e integrare le informazioni sullo stato di avanzamento, vengono fornite anche indicazioni riassuntive sulle misure ulteriori e sui piani di attuazione al vaglio in ciascuna giurisdizione<sup>10</sup>. In aggiunta alla classificazione sopra descritta vengono utilizzati vari colori per indicare lo stadio dell'attuazione nelle singole giurisdizioni<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> La tabella è consultabile anche sul sito internet del Comitato di Basilea ([www.bis.org/bcbs](http://www.bis.org/bcbs)), in una versione contenente i link alla normativa nazionale pertinente.

<sup>11</sup> Verde = attuazione completata; giallo = attuazione in corso; rosso = nessuna attuazione.

## Tabella

Giurisdizione	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Indice di leva finanziaria (leverage ratio) <sup>12</sup>
Arabia Saudita	4	4	4	1	4	
				Attualmente in corso di ultimazione la bozza di schema per le D-SIB.	Emanata il 10 luglio 2013 e già in vigore la circolare definitiva n. 107020 sulla versione rivista dell'LCR.	Dal gennaio 2011 è in corso il monitoraggio dell'indice di leva finanziaria con un valore minimo del 3%.
Argentina	3, 4	1, 4	3, 4	1	1	
	(3) Pubblicata l'8 febbraio 2013 la normativa definitiva riguardo al terzo pilastro, che entrerà in vigore il 31 dicembre 2013.  (4) Pubblicate ed entrate in vigore il 1° gennaio 2013 le norme definitive relative al rischio di credito e al secondo pilastro.	(1) <i>Revisions to the Basel II market risk framework</i> (luglio 2009): gli emendamenti relativi ai rischi di mercato contenuti in Basilea 2,5 non sono ritenuti prioritari considerata la limitatezza dell'attività in Argentina.  (4) <i>Enhancements to the Basel II framework</i> (luglio 2009): le norme relative alle cartolarizzazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013.	(3) Pubblicata l'8 febbraio 2013 la normativa definitiva riguardo al terzo pilastro, che entrerà in vigore il 31 dicembre 2013.  (4) Entrate in vigore il 1° gennaio 2013 le norme definitive relative al primo e al secondo pilastro.			

<sup>12</sup> Il Comitato di Basilea è in procinto di ultimare i dettagli dello standard relativo all'indice di leva finanziaria (leverage ratio) di Basilea 3. I punteggi sullo stato di attuazione verranno assegnati una volta ultimato lo standard. La data concordata per l'inizio delle segnalazioni in merito da parte delle banche è il 1° gennaio 2015.

Giurisdizione	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Indice di leva finanziaria (leverage ratio) <sup>12</sup>
Australia	4	4	4	1	2	
					Sulla base delle revisioni apportate dal CBVB nel gennaio 2013, è stata pubblicata nel maggio 2013 una nuova bozza di standard.	
Belgio	4	4	(3)	(3)	(3)	
			(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)
Brasile	4	4	4	1	1	
Canada	4	4	4	3, 4	1	
			Le banche sono tenute a soddisfare immediatamente il livello di capitale richiesto a regime nel 2019, ma con l'eliminazione progressiva degli strumenti non più computabili nel patrimonio <sup>13</sup> .	(3) Le norme in materia di adeguatezza patrimoniale entreranno in vigore nel gennaio 2016. (4) Emanate le norme definitive e in vigore le aspettative prudenziali addizionali e gli obblighi di informativa.	L'iter nazionale è iniziato e la consultazione pubblica comincerà nel novembre 2013.	L'iter nazionale è iniziato per valutare l'allineamento degli attuali multipli attività/patrimonio ai requisiti di Basilea 3 in termini di leva finanziaria.

<sup>13</sup> Pubblicate il 10 dicembre 2012 le norme definitive per le rettifiche di valore della componente creditizia (CVA), che entreranno in vigore il 1° gennaio 2014.



Giurisdizione	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Indice di leva finanziaria (leverage ratio) <sup>12</sup>
Cina	4	4	4	1	1	
				La banca centrale sta esaminando il quadro prudenziale specifico per le D-SIB. Dal 2010 viene applicato un requisito aggiuntivo dell'1% per le D-SIB alle cinque maggiori banche del paese.		Dal 2012 è in vigore un requisito nazionale del 4% per l'indice di leva finanziaria.
Corea	4	4	3	1	1	
			Publicata il 3 luglio 2013 la regolamentazione definitiva, che entrerà in vigore il 1° dicembre 2013.			
Francia	4	4	(3)	(3)	(3)	
			(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)
Germania	4	4	(3)	(3)	(3)	
			(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)
Giappone	4	4	4	1	1	
			Non sono state ancora emanate disposizioni in materia di buffer di conservazione del capitale e di buffer anticiclico, la cui bozza			

Giurisdizione	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Indice di leva finanziaria (leverage ratio) <sup>12</sup>
			è prevista per il 2014/15.			
Hong Kong SAR	4	4	4	1	2	
			Il 1° gennaio e il 30 giugno 2013 sono entrate in vigore le disposizioni definitive in materia di, rispettivamente, requisiti patrimoniali minimi e relativi adempimenti informativi. Nel 2014 è prevista la pubblicazione della normativa sui buffer patrimoniali.	La pubblicazione di norme in materia di requisiti per le G-SIB/D-SIB è prevista per il 2014 (probabilmente in concomitanza con quella delle norme sui buffer di capitale).	In corso la consultazione con il settore sull'attuazione dell'LCR. Nel 2014 è prevista la pubblicazione della normativa sull'LCR.	Nel 2014 è prevista la pubblicazione della normativa sull'indice di leva finanziaria.
India	4	4	4	1	2	
			Nota <sup>14</sup>		Emessa nel febbraio 2012 la bozza di linee guida. In corso di stesura le norme definitive in materia di LCR.	Linee guida emesse nel maggio 2012. Avviato il monitoraggio dell'indice di leva finanziaria a partire dal trimestre terminato nel giugno 2013.

<sup>14</sup> Pubblicate le norme definitive in materia di rettifiche di valore della componente creditizia (CVA), che entreranno in vigore il 1° gennaio 2014. Dal 1° luglio 2014 verranno attuate le norme sugli obblighi di informativa in merito alla composizione del patrimonio. Pubblicate le norme in materia di requisiti patrimoniali per le esposizioni delle banche nei confronti delle controparti centrali (CCP), che entreranno in vigore il 1° gennaio 2014.

Giurisdizione	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Indice di leva finanziaria (leverage ratio) <sup>12</sup>
Indonesia	4	1	2	1	1	
		Le esposizioni a fronte di cartolarizzazioni sono trascurabili e la prospettiva di emissioni significative resta remota. Nessuna banca ha inoltre optato per il metodo dei modelli interni per i rischi di mercato. Nondimeno, nel 2013 sarà pubblicato un documento di consultazione su Basilea 2,5 per sollecitare le osservazioni del settore su possibili modifiche della regolamentazione della banca centrale in materia, ad esempio quella del 2005 relativa alla cartolarizzazione di attività da parte delle banche e quella del 2007 sui modelli interni per i rischi di mercato.	La regolamentazione di recepimento delle norme patrimoniali di Basilea 3 verrà pubblicata nel 2013.	La banca centrale sta conducendo uno studio volto a determinare il trattamento appropriato per le D-SIB alla luce delle caratteristiche del sistema finanziario indonesiano.	La banca centrale ha avviato il dialogo con le autorità di vigilanza e con il settore bancario al fine di pervenire a un'interpretazione comune degli elementi richiesti nell'LCR del 2013.	L'indice di leva finanziaria è trattato nel documento di consultazione in materia di Basilea 3 pubblicato nel giugno 2012.
Italia	4	4	(3)	(3)	(3)	
			(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)
Lussemburgo	4	4	(3)	(3)	(3)	
			(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)

Giurisdizione	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Indice di leva finanziaria (leverage ratio) <sup>12</sup>
Messico	4	1, 4	4	1	1	
		(1) Oltre alle disposizioni del secondo pilastro, già parzialmente attuate, i restanti aspetti saranno attuati nel 2013. (4) Le disposizioni del secondo pilastro sono state parzialmente attuate.	Non ancora emanate le norme sulle esposizioni delle banche nei confronti delle controparti centrali (CCP).			
Paesi Bassi	4	4	(3)	(3)	(3)	
			(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)
Regno Unito	4	4	(3)	(3)	(3)	
			(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)
Russia	1, 4	1, 4	3	1	1	
	(1) In corso di stesura le bozze di legge per il secondo e il terzo pilastro, la cui pubblicazione è prevista per il 2013. (4) Completata l'attuazione del metodo standardizzato semplificato per il rischio di credito, del metodo semplificato per i rischi di mercato e del metodo dell'indicatore	(1) È prevista per il 2013 la pubblicazione delle bozze di legge per il secondo e il terzo pilastro. (4) In vigore dal 1° febbraio 2013 la normativa definitiva sul metodo standardizzato rivisto per i rischi di mercato.	Nel febbraio 2013 è stata pubblicata la normativa in materia di definizione del patrimonio e di coefficienti patrimoniali, e nel luglio 2013 una bozza di emendamenti. Le segnalazioni in base alla nuova regolamentazione del capitale sono cominciate il 1° aprile 2013 e diverranno obbligatorie	Prevista nel 2013 la pubblicazione a fini consultivi della metodologia per la designazione delle D-SIB.	La bozza di normativa sull'LCR è stata elaborata e dovrebbe essere pubblicata nel 2013.	La bozza di normativa sull'indice di leva finanziaria dovrebbe essere pubblicata nel 2013 e il periodo di sperimentazione avviato nel terzo trimestre 2013.

Giurisdizione	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Indice di leva finanziaria (leverage ratio) <sup>12</sup>
	semplice per il rischio operativo.		a tutti gli effetti il 1° gennaio 2014.			
Singapore	4	4	4	1	1	
						Cfr. nota <sup>15</sup> .
Spagna	4	4	(3)	(3)	(3)	
			(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)
Stati Uniti	4	3, 4	3	1	1	
	Fase di sperimentazione (parallel run) in corso. Tutte le banche tenute all'applicazione di Basilea 2 devono impiegare i metodi avanzati per il rischio di credito e il rischio operativo. Le banche hanno compiuto progressi significativi nel processo di attuazione e gli istituti ancora in fase di sperimentazione	(4) Entrati in vigore il 1° gennaio 2013 i requisiti patrimoniali definitivi per i rischi di mercato, che incorporano Basilea 2,5. (3) Altre revisioni collegate a Basilea 2,5 sono inserite nell'ambito della legge definitiva su Basilea 3 approvata nel luglio 2013 che entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.	Legge definitiva su Basilea 3 approvata nel luglio 2013, in vigore dal 1° gennaio 2014.	Le agenzie statunitensi prevedono al momento di emettere entro la fine del 2013 una proposta di modifica della regolamentazione per recepire le disposizioni in materia di G-SIB, una volta che tali disposizioni saranno ultimate dal Comitato di Basilea.	Le agenzie statunitensi prevedono al momento di emettere entro la fine del 2013 una proposta di modifica della regolamentazione per recepire l'LCR.	Indice di leva finanziaria contenuto nella legge definitiva su Basilea 3 approvata nel luglio 2013 e in vigore dal 1° gennaio 2014. Rimane in vigore il leverage ratio statunitense preesistente. Le segnalazioni dell'indice di leva finanziaria di Basilea 3 cominceranno il

<sup>15</sup> L'autorità monetaria ha pubblicato e dato attuazione ai requisiti sul calcolo dell'indice di leva finanziaria e sull'informativa all'autorità monetaria stessa nella Monetary Authority of Singapore Notice 637, basata sulle disposizioni contenute nel testo di Basilea 3 datato 16 dicembre 2010 (rivisto 1° giugno 2011). Le disposizioni di Basilea sull'indice di leva finanziaria dovrebbero essere aggiornate entro la fine del 2013 per consentire l'attuazione del requisito di informativa entro il 1° gennaio 2015, e la loro versione definitiva essere pubblicata nel 2017. L'autorità monetaria si rifarà agli aggiornamenti delle disposizioni di Basilea e li recepirà nella propria regolamentazione.

Giurisdizione	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Indice di leva finanziaria (leverage ratio) <sup>12</sup>
	stanno segnalando trimestralmente alle autorità di vigilanza i coefficienti patrimoniali regolamentari in base sia a Basilea 1 sia a Basilea 2. Gli istituti statunitensi in fase di sperimentazione restano tenuti al rispetto dei requisiti patrimoniali di Basilea 1.					1° gennaio 2015 e i requisiti minimi diverranno obbligatori dal 1° gennaio 2018.
Sudafrica	4	4	4	3	3	
	Cfr. nota <sup>16</sup> .		Emanata di recente una direttiva secondo cui il requisito patrimoniale per il rischio di rettifiche di valore della componente creditizia (CVA) delle esposizioni bancarie in derivati OTC denominati in ZAR e derivati OTC in altre valute negoziati esclusivamente fra controparti nazionali sarà pari a zero nel corso	I requisiti relativi alle G-SIB/D-SIB sono già stati incorporati nei regolamenti (Basilea 3) in vigore dal 1° gennaio 2013. Successivamente il dipartimento di vigilanza bancaria ha pubblicato una direttiva destinata alle banche in merito all'applicazione dello schema patrimoniale	I requisiti in materia di calcolo e segnalazione prudenziale dell'LCR sono già stati incorporati nei regolamenti (Basilea 3) in vigore dal 1° gennaio 2013, e attualmente impiegati soprattutto a fini di monitoraggio. Successivamente il dipartimento di vigilanza bancaria ha pubblicato una direttiva	I requisiti in materia di calcolo e segnalazione prudenziale dell'indice di leva finanziaria sono già stati incorporati nei regolamenti (Basilea 3) in vigore dal 1° gennaio 2013, e attualmente impiegati soprattutto a fini di monitoraggio.

<sup>16</sup> Le normative che recepiscono i requisiti di Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3 sono consultabili all'indirizzo [www.resbank.co.za/publications/detail-item-view/pages/publications.aspx?sarbweb=3b6aa07d-92ab-441f-b7bf-bb7dfb1bedb4&sarblast=21b5222e-7125-4e55-bb65-56fd3333371e&sarbitem=5442](http://www.resbank.co.za/publications/detail-item-view/pages/publications.aspx?sarbweb=3b6aa07d-92ab-441f-b7bf-bb7dfb1bedb4&sarblast=21b5222e-7125-4e55-bb65-56fd3333371e&sarbitem=5442).

Giurisdizione	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Indice di leva finanziaria (leverage ratio) <sup>12</sup>
			del 2013, ossia fino al 31 dicembre 2013 <sup>17</sup> .	rivisto, compresi i requisiti relativi alle G-SIB/D-SIB <sup>18</sup> .	destinata alle banche per recepire le disposizioni aggiornate in materia di LCR emesse dal Comitato di Basilea nel gennaio 2013 <sup>19</sup> .	
Svezia	4	4	(3)	(3)	(3)	
			(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario)	(Segue l'iter comunitario) Le disposizioni in materia di LCR pubblicate dal Comitato di Basilea nel dicembre 2010 sono state introdotte e poste in vigore <sup>20</sup> .	(Segue l'iter comunitario)

<sup>17</sup> Ciò si deve al breve periodo intercorso tra la finalizzazione del completamento da parte del Comitato di Basilea e la data prevista per l'attuazione, nonché all'assenza di una controparte centrale nazionale per le operazioni nazionali in derivati OTC.

<sup>18</sup> La direttiva è consultabile all'indirizzo [www.resbank.co.za/publications/detail-item-view/pages/publications.aspx?sarbweb=3b6aa07d-92ab-441f-b7bf-bb7dfb1bedb4&sarblast=21b5222e-7125-4e55-bb65-56fd3333371e&sarbitem=5686](http://www.resbank.co.za/publications/detail-item-view/pages/publications.aspx?sarbweb=3b6aa07d-92ab-441f-b7bf-bb7dfb1bedb4&sarblast=21b5222e-7125-4e55-bb65-56fd3333371e&sarbitem=5686).

<sup>19</sup> La direttiva è consultabile all'indirizzo [www.resbank.co.za/publications/detail-item-view/pages/publications.aspx?sarbweb=3b6aa07d-92ab-441f-b7bf-bb7dfb1bedb4&sarblast=21b5222e-7125-4e55-bb65-56fd3333371e&sarbitem=5626](http://www.resbank.co.za/publications/detail-item-view/pages/publications.aspx?sarbweb=3b6aa07d-92ab-441f-b7bf-bb7dfb1bedb4&sarblast=21b5222e-7125-4e55-bb65-56fd3333371e&sarbitem=5626).

<sup>20</sup> La corrispondente normativa è consultabile all'indirizzo [fi.se/Folder-EN/Startpage/Regulations/Regulatory-Code/FFFS-201206/](http://fi.se/Folder-EN/Startpage/Regulations/Regulatory-Code/FFFS-201206/).

Giurisdizione	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Indice di leva finanziaria (leverage ratio) <sup>12</sup>
Svizzera	4	4	4	4	4, 1	
				In vigore le norme definitive in materia di G-SIB e D-SIB.	(4) Pubblicati i requisiti per il periodo di monitoraggio dell'LCR sino a fine 2014. Pubblicati requisiti qualitativi per la gestione del rischio di liquidità. (1) Avviato il dibattito con le parti interessate sulla bozza di norme in materia di LCR. Consultazione sul progetto di ordinanza e di circolare prevista per il dicembre 2013. Entrata in vigore prevista per il primo trimestre 2014.	Segnalazione sperimentale prevista per il 2014 sulla base dell'approvazione da parte del CBVB dell'indice di leva finanziaria rivisto di Basilea 3. Le G-SIB svizzere sono tenute al rispetto di un indice di leva finanziaria SIFI-Basilea 3 dall'inizio del 2013.
Turchia	4	4	3	1	2	
			Pubblicate nel settembre 2013 le disposizioni definitive, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2014.		Emessa nel luglio 2013 la bozza di legge.	Emessa nel marzo 2013 la bozza di legge.



Giurisdizione	Basilea 2	Basilea 2,5	Basilea 3			
			Requisiti patrimoniali basati sul rischio	Requisiti per le G-SIB/D-SIB	Liquidità (LCR)	Indice di leva finanziaria (leverage ratio) <sup>12</sup>
Unione europea	4	4	3	3	3	
			<p>Publicato nella Gazzetta ufficiale<sup>21</sup> del 27 giugno 2013, con data di applicazione 1° gennaio 2014, l'accordo fra il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sui testi legislativi che recepiscono Basilea 3 e altre misure in materia di governo societario e strutture di remunerazione. Tali testi sono la Direttiva 2013/36/UE e il Regolamento (UE) n. 575/2013. Ove necessario, verranno elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione norme tecniche dettagliate.</p>	<p>Riserve (buffer) obbligatorie per le G-SIB e facoltative per le D-SIB introdotte dall'articolo 131 della Direttiva 2013/36/UE, con attuazione dal 1° gennaio 2016.</p>	<p>Il requisito in materia di copertura della liquidità (LCR) deve essere recepito con atto delegato adottato dalla Commissione prima del 30 giugno 2014, in vista dell'applicazione nel 2015 (cfr. articolo 460, Regolamento (UE) n. 575/2013).</p>	<p>Segnalazione obbligatoria del coefficiente di leva finanziaria (leverage ratio) dal 1° gennaio 2015 (cfr. articoli 451 e 521 del Regolamento (UE) n. 575/2013).</p>

Convenzioni utilizzate: 1 = nessuna bozza di legge pubblicata; 2 = bozza di legge pubblicata; 3 = emanata legge definitiva; 4 = legge definitiva in vigore. Verde = adozione delle disposizioni completata; giallo = adozione delle disposizioni in corso; rosso = nessun progresso.

<sup>21</sup> Consultabile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ%3AL%3A2013%3A176%3ASOM%3AIT%3AHTML>.